

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.**

**Art. 1 – Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da *7-bis* a *7-quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.

2. Il presente regolamento è adottato a seguito dello specifico accordo decentrato integrativo aziendale sottoscritto tra le parti in data 17.06.2015, in materia di "*criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)*" di cui al C.C.N.L. 1.04.1999;

3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da *7-bis* a *7-quater* del Codice;

d) per "Dirigente"/"Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;

e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;

f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

**Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione**

Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso) per ogni "opera" o "lavoro" pubblico" (così qualificabile ai sensi del codice dei contratti e del regolamento di attuazione (art. 3 del d.p.r. 207/2010), la cui realizzazione sia preceduta da una necessaria attività di progettazione e per il cui affidamento si faccia ricorso a procedure di evidenza pubblica..

Sono esclusi gli "interventi di manutenzione", sia ordinaria che straordinaria (a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione).

**Art. 3 – Percentuali di alimentazione**

1. L'effettiva percentuale di alimentazione del fondo, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1,00 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
da	a	
0,01	500.000,00	1,00

500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,00 e 0,80, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	0,95
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,90
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,85
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissis uno dei due primi livelli di progettazione.	0,80

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione del fondo si applica la seguente formula:  $2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

#### **Art. 4 – Destinazione del fondo**

Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito tra il R.d.P. e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui alla lettera a);

b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti**

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:
- a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e dei documenti preliminari alla progettazione = max. 60 % dell'incentivo;
  - b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo = max. 40 % dell'incentivo.

2. L'incentivo per la fase progettuale è così ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	12 %	15 %
Progettista/i del progetto preliminare	8 %	10 %
Progettista/i del progetto definitivo	15 %	20 %
Progettista/i del progetto esecutivo	7 %	7,5 %
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	2 %	2,5 %
Collaboratori dei soggetti di cui sopra (complessivamente)	4 %	5 %
totale	48 %	60 %

3. L'incentivo per la fase esecutiva è così ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	8 %	10 %
Direttore dei lavori	14 %	17,5 %
Assistente/i del direttore dei lavori	2 %	2,5 %
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	2 %	2,5 %
Collaudatore	4 %	5 %
Collaboratori dei soggetti di cui sopra (complessivamente)	2 %	2,5 %
totale	32 %	40 %

per un totale % complessivo (commi 2 + 3) di:

80 %	100 %
------	-------

4. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo di cui al comma precedente, sono formalmente definite (con apposito atto) dal Dirigente/Responsabile, sulla base dei contenuti del DPP redatto dal R.d.P., tenendo conto:

- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- b) della complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc.).

5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 3, il Dirigente/Responsabile può bilanciare le percentuali di conseguenza (salvo il caso del comma 8 che segue).

6. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di R.d.P., a tale soggetto l'incentivo è riconosciuto nella misura minima.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'ente costituiscono economie per l'ente e non possono essere oggetto di riparto.

8. Nel caso in cui siano affidate all'esterno attività/parti/fasi (di progettazione o di direzione lavori o di altro), il Dirigente/Responsabile suddivide le relative percentuali di conseguenza e le quote parti dell'incentivo proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno costituiscono economie per l'ente e non possono essere oggetto di riparto.

9. Per esplicita previsione normativa, restano escluse dall'incentivo le attività non ricomprese tra quelle elencate ai commi 2 e 3, quali possono essere ad esempio: addetto ai procedimenti di esproprio, addetto alle attività relative agli accatastamenti e ai frazionamenti, responsabile dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010, responsabile e/o addetto allo svolgimento della procedura di gara, ecc.;

#### **Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere**

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5 in relazione alle sole attività effettivamente svolte dal personale interno.

2. Le quote parti dell'incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economie per l'ente e non possono essere oggetto di riparto.

#### **Art. 7 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro**

1. Il Dirigente/Responsabile, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, con il medesimo atto di cui all'articolo 5, comma 4:

a) conferisce gli incarichi (\*) ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo (°);

b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

2. Il Dirigente/Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente/Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto interessato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito e tenuto conto della causa della modifica o della revoca.

(\*) ai dipendenti tecnici organicamente assegnati al Settore/Servizio competente ed in possesso dei requisiti/titoli professionali richiesti.

(°) i collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione (collaboratori con apporto prevalentemente tecnico).

Con esclusione, pertanto, del personale che svolge compiti operando solo nell'ambito delle mansioni d'ufficio.

## Art. 8 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti interessati (\*), è necessario il preventivo accertamento (positivo o parzialmente positivo), da parte del Dirigente/Responsabile, dell'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, con la seguente tempistica:

a) L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di (verifica e) validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.

b) L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione.

2. L'accertamento è **positivo** nel caso in cui tutte le attività assegnate siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è **parzialmente positivo** nel caso in cui tutte le attività assegnate siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è **negativo** quando le attività assegnate non siano state tutte portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati.

Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta per iscritto gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti interessati prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

Le somme costituiscono economie per l'ente e non possono essere oggetto di riparto.

(\*) = i dipendenti tecnici nominativamente e formalmente incaricati, ciascuno per l'attività interna a lui assegnata, ed i loro collaboratori nominativamente e preventivamente individuati, previo accertamento delle specifiche attività svolte.

## Art. 9 – Tempistica

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile, nel seguente modo:

a) per la fase progettuale = solo ad avvenuta aggiudicazione;

Pertanto è esclusa l'erogazione di incentivi per "opere" o "lavori pubblici" per i quali non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, per qualsiasi motivo;

b) per la fase esecutiva = solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, la liquidazione degli incentivi è, comunque, subordinata alla previa acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

3. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (\*) è effettuato dall'Ufficio Personale dell'ente, in sede di erogazione, tenuto conto della documentazione agli atti dell'ufficio e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

L'eventuale quota spettante che si colloca oltre il limite non viene erogata e costituisce economia per l'ente.

Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle mensilità di retribuzione immediatamente successive.

(\*) Ai fini di cui al presente articolo, il "trattamento economico complessivo annuo lordo" preso a riferimento per il rispetto del limite del 50% è individuato come segue:

- l'anno preso a riferimento è l'anno solare immediatamente precedente a quello di liquidazione (al fine di avere un dato certo e consolidato);
- è calcolato con il principio di cassa (il percepito nell'anno preso a riferimento, indipendentemente dall'anno di competenza);
- contempla le seguenti voci: tabellare contrattuale + p.e.o. + i.v.c. + R.I.A. + ind. di comparto + assegni ad personam + il trattamento accessorio complessivamente percepito (compreso quello eventualmente corrisposto da parte di altri enti).

#### **Art. 10 – Casi particolari e rinvio**

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economie per l'ente, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche qualora le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione di appartenenza, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati dall'ente.

#### **Art. 11 – Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità anche per le attività non ancora definitivamente concluse/espletate, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.

2. Ai fini del comma 1, su iniziativa degli uffici interessati l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere interessate e,

ove non già provveduto, per il nominativo e formale incarico dei dipendenti tecnici e dei loro collaboratori individuati.

3. Si continua ad applicare la disciplina previgente per tutte le attività risultate già espletate/concluse entro il 18 agosto 2014, fermo restando che le quote di incentivo (eventualmente) maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno 2014 in poi non possono essere erogate e costituiscono economie per l'ente.

#### (per gli enti senza dirigenza) **Art. 12 – Obbligo di astensione**

Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 5, commi 2 e 3, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'ente, compresa l'adozione del provvedimento di liquidazione..

A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

#### **Art. 13 – Esclusioni, abrogazioni e limitazioni**

Per effetto della vigente (nuova) disciplina della materia:

- è abrogata la possibilità di riconoscere ed erogare incentivi per la redazione di atti di pianificazione urbanistica, anche se riferita ad opere pubbliche;
- il personale con qualifica/funzioni di "dirigente" è escluso dal novero dei dipendenti che possono partecipare al riparto dell'incentivo;
- è posto il limite massimo individuale annuale di incentivo percepibile al 50% del "trattamento complessivo annuo lordo", anche nel caso di corresponsione da parte di più enti.

#### **Art. 14 – Correlazione tra incentivo e salario accessorio collegato alla performance**

Il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale di parte normativa 2013-2015, sottoscritto tra le parti in data 21.02.2013 e ss.mm.ii., all'art. 14, comma 3.1, prevede e disciplina una correlazione tra l'incentivo percepito ed il salario accessorio collegato alla performance.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto dell'ente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 35 del 20.02.2009 e tutte le altre norme regolamentari risultanti incompatibili con la nuova disciplina della materia.